



Rete Ferroviaria Italiana
09/09/2005

RFI-DTC\A0011\PI\2005\0001296



Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caracci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(secondo indirizzo) Loro Sedi

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato Sede

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo) Loro Sedi

OGGETTO: Prescrizione concernente la "Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole (RTB) per Linee ad Alta Capacità/Alta Velocità (AC/AV), attrezzate con ERTMS/ETCSL2" (Disposizione n° 51 del 10/08/2005) - Provvedimenti relativi ai treni composti da materiale ETR 500 PLT a seguito di allarme.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra ed in riferimento all'Art. 3 commi 2 – 4 – 8 della Disposizione in oggetto, si prescrive che, a seguito di segnalazione di allarme Caldo o Relativo rilevato dagli RTB, ai treni composti da materiale ETR 500 PLT deve essere notificata la limitazione di velocità di 150 km/h.

Si prescrive inoltre che, limitatamente alla fase di pre-esercizio, per i treni composti da materiale ETR 500 PLT, allo scopo di rilevare in sito la coerenza di eventuali allarmi con lo stato effettivo del corpo boccole, dovrà essere prevista la presenza a bordo di personale tecnico autorizzato di RFI, dotato di teletermometri. Tale personale dovrà tempestivamente comunicare per

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



iscritto al macchinista la sua presenza a bordo, operare in ottemperanza a quanto previsto dalla disposizione citata in oggetto e provvedere a riportare per monitoraggio, su apposita scheda distinta per materiale, i dati relativi agli allarmi comunicati dal DCO.

In base ai rilevamenti di detto personale tecnico in corrispondenza di un Posto di Verifica Boccole, il materiale, previa intesa con Trenitalia S.p.A., dovrà essere inviato per l'ispezione delle boccole interessate in un impianto di manutenzione nei seguenti casi di allarme:

- caldissimo riconosciuto dal personale tecnico;
- caldissimo non riconosciuto dal personale tecnico, rilevato più volte dagli impianti RTB sulla medesima boccola;
- caldo, riconosciuto o meno dal personale tecnico, rilevato più volte dagli impianti RTB sulla medesima boccola.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.


Michele Elia

"DISPOSITIVA DI RIFERIMENTO"
(Dispositiva ANSF n.1 / dir / 2012)